



REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DI SOLUTION BANK SPA

versione 1 del 21/04/2022

Approvazione: Assemblea dei Soci

Data di prima approvazione: 21/04/2022

Aggiornamenti

Data Decorrenza	Note
21/04/2022	Prima adozione

INDICE

Articolo 1 – Disposizioni preliminari	4
Articolo 2 – Poteri dell’Assemblea dei Soci	4
Articolo 3 – Convocazione e regolare costituzione dell’Assemblea	4
Articolo 4 – Presidenza della riunione	5
Articolo 5 – Modalità di partecipazione ai lavori assembleari	6
Articolo 6 – Modalità di svolgimento dei lavori assembleari	7
Articolo 7 – Modalità di svolgimento delle votazioni	9
Articolo 8 – Verbale assembleare	10
Articolo 9 – Modifiche al Regolamento	10

Articolo 1 – Disposizioni preliminari

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea dei Soci di Solution Bank S.p.A. (d'ora in avanti anche la "Società" o la "Banca").

Per quanto non espressamente definito in questo Regolamento, si intendono qui richiamate le norme di legge, di vigilanza, statutarie e regolamentari applicabili.

Lo Statuto Sociale viene pubblicato nell'apposita sezione presente sul sito internet aziendale www.solution.bank, unitamente al presente Regolamento.

Articolo 2 – Poteri dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto della Banca.

In particolare:

- su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione può approvare un Regolamento dei lavori assembleari e, ove approvato, è competente a deliberare in merito alle modifiche a detto Regolamento (cfr. articolo 9);
- stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di amministrazione, all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di amministrazione;
- stabilisce il compenso del Presidente e degli altri componenti del Collegio sindacale;
- approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
 - le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;
 - i piani basati su strumenti finanziari;
 - i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. Ha altresì facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa.
- nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la società di revisione che esercita la revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso. L'incarico ha la durata di nove esercizi e l'Assemblea ha la facoltà di revocarlo, sentito il Collegio sindacale, qualora ricorra una giusta causa.

All'Assemblea ordinaria viene annualmente assicurata un'adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione a cura del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Articolo 3 – Convocazione e regolare costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge ed è convocata dal Consiglio di amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, in conformità a quanto previsto dall'art. 2367 C.C. su

richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 10° (decimo) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa pro-tempore vigente.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo, comunque sito sul territorio italiano, che sia indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Nel medesimo luogo può non trovarsi anche il Segretario della riunione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 2366 Codice civile da inviare ai soci non meno di 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, con mezzi, anche telematici, che assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nel caso in cui l'Assemblea sia convocata per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista, il termine per l'invio dell'avviso di convocazione è di non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il giorno della seconda convocazione, nell'ipotesi in cui in prima convocazione non venga raggiunto il "quorum costitutivo".

In mancanza di tale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la totalità dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per le deliberazioni previste dall'art. 2364 Codice civile.

Articolo 4 – Presidenza della riunione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente se nominato; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea:

- verifica la regolarità della costituzione,
- accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,
- regola il suo svolgimento,
- accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale (cfr. articolo 8).

Il Presidente può nominare, qualora lo ritenga opportuno, due o più scrutatori.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 2371, ultimo comma del Codice civile: "L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio".

Articolo 5 – Modalità di partecipazione ai lavori assembleari

Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, anche mediante rappresentante, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, che almeno due giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea stessa, abbiano depositato le proprie azioni presso la sede sociale o negli altri luoghi indicati nell'avviso di convocazione, ritirando il biglietto di ammissione.

Qualora le azioni siano depositate presso la Banca il biglietto di ammissione viene trasmesso dalla Segreteria Societaria agli azionisti unitamente all'avviso di convocazione. Nel caso in cui le azioni siano depositate presso altro intermediario, la Banca consegna all'azionista (a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R. o consegna a mano) il biglietto di ammissione unicamente previa presentazione dell'apposita certificazione rilasciata dalla "Cassa incaricata".

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea in prima convocazione è valido anche per l'Assemblea in seconda convocazione, purché le azioni depositate non vengano ritirate.

Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio, purché non da un amministratore, sindaco o dipendente della società anche mediante semplice delega scritta sul biglietto di ammissione, fatto comunque salvo il disposto di cui all'articolo 2372 del C.C. e dell'articolo 13 dello Statuto Sociale.

Coloro che hanno diritto di partecipare alla Assemblea ai sensi del precedente paragrafo, devono farsi identificare dagli incaricati della Banca all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea o, qualora la stessa si svolgesse anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, tramite riconoscimento audio-video. Ove l'azionista non sia già noto alla Segreteria Societaria in quanto partecipante a una precedente riunione assembleare, verrà richiesto allo stesso di inquadrare con la telecamera e in modo nitido il proprio documento di identità al fine di poter partecipare ai lavori.

Con espressa previsione contenuta nell'avviso di convocazione, può essere infatti consentita la partecipazione e l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci, e che le modalità di svolgimento dei lavori non contrastino con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione.

Il Presidente, al fine di garantire il suo regolare svolgimento e che alla stessa non partecipino soggetti diversi da quelli previsti dalla legge e/o dallo statuto, potrà richiedere a ciascun partecipante a distanza di:

- garantire, assumendone personalmente tutte le connesse responsabilità, che non vi sono terzi estranei nella sala in cui si trova;
- non disattivare, in nessun momento della riunione, la funzione video e di non uscire mai dall'angolo di visione dell'obiettivo.

Tali modalità devono, infatti, consentire al Presidente dell'Assemblea di: i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza, iii) constatare ed accertare i risultati delle votazioni.

Devono altresì permettere ai partecipanti di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere e di visionare documenti e di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il Presidente potrà, inoltre, porre in essere qualunque altra azione e/o comportamento che ritiene utile e/o opportuno per sincerarsi del regolare svolgimento dei lavori assembleari e della regolare partecipazione a distanza tra le quali richiedere ai soci di inquadrare in modo nitido l'intera stanza dalla quale stanno partecipando ai lavori.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento anche con un solo socio per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della società, l'Assemblea si intenderà non validamente costituita e dovrà essere riconvocata, per una data successiva.

Qualora il collegamento con un socio non fosse possibile per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui il socio si avvale per attuare detto collegamento (p.e.: scarsa copertura della zona in cui il socio si trova), l'assemblea potrà essere validamente tenuta qualora siano comunque presenti o rappresentante le azioni richieste dalla legge o dallo statuto per la valida costituzione dell'assemblea. Il Presidente, prima di dichiarare l'apertura dei lavori attenderà sino ad un massimo di 15 minuti dall'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea.

Qualora non fosse possibile continuare il collegamento anche con un socio per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della società, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea, ferma la validità delle deliberazioni adottate sino al momento della sospensione come di seguito previsto. Decorsi 120 minuti dall'interruzione del collegamento senza che lo stesso venga ripristinato il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea che dovrà essere convocata in una data successiva per la trattazione degli argomenti non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti.

Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'Assemblea in tale sede ai sensi di legge e di statuto, che dovranno farsi risultare da apposito verbale.

Qualora non fosse possibile continuare il collegamento con uno o più Soci per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui quel socio si avvale o quei soci si avvalgono per attuare detto collegamento (p.e: la scarsa copertura della zona in cui si trova o si trovano), l'assemblea proseguirà i lavori qualora continui ad essere presente o rappresentato il numero di azioni necessario per deliberare validamente ai sensi di legge o di statuto. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione dell'assemblea telematica, nel caso in cui sia stata autorizzata dagli azionisti prima dell'apertura dei lavori.

La Segreteria ha il compito di tenere aggiornato il registro dei partecipanti. Pertanto, procederà ad annotare le eventuali movimentazioni in ingresso e/o uscita dei soci; in caso di successivo ripristino del collegamento da parte di un socio precedentemente partecipante ai lavori assembleari, la segreteria avviserà il Presidente, il quale sospenderà tempestivamente i lavori sul punto all'ordine del giorno al fine di procedere nuovamente all'identificazione del socio prima di riprendere i lavori.

Possono assistere all'Assemblea gli Esponenti Aziendali, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, nonché il Personale della Banca addetto alle operazioni assembleari.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori assembleari i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, nonché giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici, italiani o esteri e da reti radiotelevisive, italiane o estere, questi ultimi senza facoltà di prendere la parola.

L'elenco di coloro che sono ammessi ad assistere all'Assemblea deve essere riportato nel verbale assembleare o in allegato allo stesso.

Articolo 6 – Modalità di svolgimento dei lavori assembleari

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno. Qualora, per il miglior svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ritenga opportuno porli in discussione seguendo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e/o proporre la trattazione unitaria di più o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, ne fa espressa

richiesta all'Assemblea all'atto dell'apertura dei lavori, fermo restando che per ciascun punto all'ordine del giorno seguirà una distinta votazione.

Il Presidente o, su suo invito, gli Amministratori, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale o il personale della Banca presente ai lavori assembleari, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

È riconosciuta ai Soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica o integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta con le materie all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa.

In ogni caso, laddove il Consiglio di Amministrazione abbia formulato una sua proposta, questa verrà messa in votazione prima delle eventuali ulteriori proposte, le quali verranno poste in votazione solo se quella del Consiglio di Amministrazione non verrà approvata.

Il Presidente ha altresì facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, che riguardino mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea può autorizzare le riprese audio e/o video dei lavori anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in seno alla riunione; le relative registrazioni sono utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Non possono essere utilizzati strumenti di qualsiasi genere che consentano la registrazione, fotografia o trasmissione dell'evento assembleare senza specifica autorizzazione del Presidente che, in caso di trasgressioni, adotta gli opportuni provvedimenti, sino a disporre l'allontanamento dal luogo dell'Assemblea.

Al fine di permettere uno svolgimento efficace della riunione, i soci che intendono intervenire sono invitati a presentare preventiva richiesta alla Segreteria Societaria (fisico o virtuale), specificando l'argomento all'ordine del giorno in riferimento al quale intendono prendere parola.

Non potranno essere accolte richieste di intervento avanzate dopo la dichiarazione di chiusura della discussione dei singoli punti all'ordine del giorno.

Il Presidente, di regola, cede la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e può altresì autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina il periodo di tempo – non superiore a dieci minuti – a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.

Il Presidente, o su invito gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale o un dipendente della Banca preventivamente autorizzato a partecipare all'Assemblea, rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su uno o più punti all'ordine del giorno.

Il socio può richiedere l'inserimento a verbale - per riassunto - delle sue dichiarazioni, purché pertinenti all'ordine del giorno.

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo complessivamente non superiore a due ore.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. L'Assemblea, a maggioranza, indica il luogo, il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Il Presidente ha il compito di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari e a tal fine, ove lo ritenga opportuno, può disporre di un servizio d'ordine, i cui addetti devono essere opportunamente identificati.

Il Presidente ha facoltà di togliere la parola, salvo che la maggioranza dei Soci presenti si opponga, nei casi seguenti:

- qualora un Socio o un delegato continui il proprio intervento anche trascorso il tempo assegnatogli o qualora un Socio senza aver avuto facoltà di parola;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- qualora siano pronunciate frasi sconvenienti o ingiuriose;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Qualora uno dei presenti impedisca ad altri di discutere, oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, può essere allontanato dalla riunione per tutta la fase della discussione su decisione assunta dal Presidente, previa inascoltata ammonizione a desistere da tale comportamento.

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento delle votazioni

Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.

Il Presidente ricorda ai soci presenti che ogni azione ordinaria e di categoria B attribuisce il diritto a un voto.

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni argomenti all'ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, sono assunte mediante espressione di voto palese.

Le deliberazioni assembleari, prese in conformità della legge e dello Statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni assembleari che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, nonché dagli amministratori e dal Collegio Sindacale.

In caso di elezione degli Amministratori o dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti dallo Statuto sociale.

Prima di iniziare le operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati allontanati a norma del precedente articolo 6.

I provvedimenti di cui al precedente articolo 6 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 8 – Verbale assembleare

Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Nei casi previsti dalla legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio.

I verbali assembleari sono trascritti nell'apposito libro.

Il libro verbali, le copie e gli estratti dei verbali, quando non siano redatti da un Notaio, certificati conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 9 – Modifiche al Regolamento

Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire mediante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.